

STATUTO

SIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR LARGO DELLA PACE 6

Numero REA: CR - 192843

Codice fiscale: 01677490193

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto numero 4825/3924 di repertorio

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata con scopo mutualistico prevalente denominata

"SiAmo Società Cooperativa Sociale".

La società ha sede in Crema (CR), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, e potrà istituire - su delibera del Consiglio di Amministrazione - uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale, anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. L'Assemblea Straordinaria dei soci può istituire sedi secondarie o trasferire la sede legale in altro Comune.

Art. 2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente scolta mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO.

Art. 3) I soci operatori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di promuovere nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'oggetto dell'impresa di cui all'art. 4.

Conseguentemente la tutela dei soci operatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro. La Cooperativa intende agire anche con i terzi e può aderire ad organismi economici o sindacali che propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, c.c.:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4) La Cooperativa, senza alcuna finalità speculativa e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ha lo scopo di perseguire e realizzare l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, riabilitativi ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci operatori, e precisamente:

1) perseguire l'obiettivo di fornire ai propri soci, anche mediante contratti cc.dd. a "part time" e di formazione e lavoro, occasioni lavorative alle condizioni di mercato e - quando possibile - migliori, a tempo indeterminato o determinato, nelle diverse forme, anche accessorie, previste dalle leggi di volta in volta vigenti, con idonee forme di tutela, o di prestazione occasionale. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere anche in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e sempre nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci;

2) incentivare nella compagine sociale l'ideale cooperativo e l'autogestione;

3) promuovere la crescita morale e culturale tra i soci incrementando tra gli stessi ideali di solidarietà e di mutua assistenza nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

In particolare, la cooperativa si propone di offrire e svolgere le attività sociali, conformemente al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, aventi ad oggetto:

- assistenza socio-sanitaria, sanitaria e assistenziale, educativa, ricreativa e sportiva, a favore di minori, anziani, ammalati, portatori di handicap e pazienti con patologie croniche, degenerative e non, disabili, emarginati e altri soggetti che versano in condizione di bisogno, sia a domicilio che, anche attraverso la prestazione di servizi di gestione integrata, presso strutture residenziali ed assistenziali, domiciliari ed ospedaliere, alla persona;

- consulenza, sostegno ed assistenza psicologica, domiciliare e/o presso strutture;

- gestione, diretta o indiretta, di strutture socio-sanitarie, scuole materne, asili nido, anche aziendali, ludoteche, mini appartamenti protetti, centri diurni integrati, centri diurni disabili, centri diurni per malati di "alzheimer", "housing sociale", alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali sanitari;

- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, quali: formazione e promozione della persona e dei minori, attività formative per la famiglia; organizzazione di corsi di formazione per personale del settore socio-sanitario ed educativo; servizi educativi e ludici per la prima infanzia; danzaterapia, musicoterapia, arteterapia, psicomotricità, animazione; massaggi "shiatsu" e massaggi madre-bambino; servizi socio-assistenziali, riabilitativi, psicologici ed infermieristici residenziali e domiciliari; organizzazione di servizi per l'assistenza medica; servizi di medicina del lavoro presso aziende, anche in collaborazione con altre realtà sanitarie, corsi di primo soccorso; trasporto di pazienti e disabili; fornitura e coordinamento di personale per la gestione complessa di una struttura sanitaria; progettazione e svolgimento di iniziative che favoriscano l'inclusione sociale di persone disabili; prestazione di servizi alle mense, inclusa la gestione diretta delle stesse, ed altri servizi di somministrazione

di alimenti; attività ludiche, educative, didattiche, formative, di istruzione e culturali, anche promuovendo servizi mirati allo sviluppo, nel settore socio-sanitario, del territorio di riferimento dei soci, tramite forme di promozione, conoscenza e sensibilizzazione;

- svolgimento delle attività socio-sanitarie di interesse generale di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La cooperativa potrà incentivare iniziative di supporto e tutoraggio ad altri enti che svolgano le attività di cui sopra ed altresì svolgere attività di supporto, logistiche e di servizi (incluso il trasporto di persone) a favore di tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura destinate a svolgere (in modo diretto, indiretto o a carattere accessorio) attività di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativo, riabilitativo e sportivo.

La cooperativa, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, stipulerà contratti, convenzioni - tanto nazionali che nell'ambito dell'Unione Europea - ed assumerà incarichi, relativi alle attività di cui sopra, da parte di enti pubblici o privati, di qualsiasi tipo; fornirà ai propri soci servizi di coordinamento e di gestione, di promozione, di formazione del personale, di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, gestirà una banca dati comune e svolgerà attività di studio, ricerca e sviluppo nei settori di attività dei soci.

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 5.

In via strumentale allo svolgimento delle suddette attività, la società può compiere quelle operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, e - purché non in via prevalente e con esclusione di qualsiasi operazione "da e nei confronti del pubblico" - mobiliari, che fossero necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale, compresa, in particolare, l'assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, di interessenze e/o quote di partecipazione in altre società, anche estere, costituite o costituende, aventi scopi affini od analoghi al proprio, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti di fatto modificato l'oggetto sociale sopra esposto.

Tutte le predette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono in ogni caso vietate le attività riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali o comunque muniti di requisiti non posseduti ad alcun titolo dalla società.

TITOLO III - SOCI

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che per-

sone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge. _____

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito. _____

Sarà titolo preferenziale ma non vincolante, per chi richiederà l'ammissione alla cooperativa, l'appartenenza a categorie sociali svantaggiate. _____

Art 5 bis) Limitazioni all'acquisto della qualità di socio. Non possono far parte della società coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano gravemente inadempienti nei confronti della società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti. _____

Art 5 ter) Oltre ai soci previsti agli artt. 5 e 5 bis, è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 Legge 8 novembre 1991 n. 381. Con apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, verranno disciplinate le modalità di ammissione dei soci volontari finalizzate a regolare la presenza nella cooperativa, delineandone gli ambiti operativi, i campi di attività e le disposizioni cui dovranno necessariamente attenersi. Il regolamento, anche per eventuali volontari non soci, dovrà essere compatibile con le norme specifiche di settore e conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in quanto applicabili. _____

Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) precisazione della effettiva attività di lavoro; c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge; d) versamento della tassa di ammissione (sovrapprezzo); e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere: 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività; 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica; 3) caratteristiche ed entità degli associati; 4) numero e importo delle azioni nominative che si propone di sottoscrivere, comunque per un importo complessivo non inferiore al limite minimo imposto dalla legge; 5) versamento della tassa di ammissione (sovrapprezzo); 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. _____

Art. 7) I soci dovranno versare la tassa di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed in nessun caso restituibile, e sottoscrive-

re la quota di cui alla lettera c) o al punto 4 del precedente articolo 6. Essi sono obbligati, inoltre: a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale; d) al versamento del sovrapprezzo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Art. 8) È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. È altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV- RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Art. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Non è ammesso il recesso per il socio sovventore.

Art. 11) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 12) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale; b) che, senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente per più di tre volte, alle Assemblee regolarmente convocate; c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8; e) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di par-

ticolare gravità; f) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa. L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art. 7 lettera c). La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta o, ancora, mediante mail inviata tramite servizi di posta elettronica certificata. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa. —

Art. 14) I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. In ogni caso il consiglio di Amministrazione potrà, nel rispetto dell'art. 2535 c.c., e quindi unicamente per le partecipazioni assegnate ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso, anche ratealmente, e comunque con gli interessi legali, fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 15) In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 14, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 16) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico soggetto delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

————— TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI —————

Art. 17) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

Art. 18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea o in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento a carico dei soci cooperatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla cooperativa durante la prestazione di lavoro.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19) Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile e formato da: a/I), un numero illimitato di quote, in numero corrispondente a quello dei soci, ciascuna di valore nominale non inferiore al limite minimo imposto dalla legge; a/II) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori; b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22; c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti; d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti; e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei soli limiti delle quote e delle azioni sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 20) Il capitale sociale sottoscritto potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente: a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione; b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Art. 21) Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, considerandosi vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Si renderà applicabile il disposto di cui all'art. 2530 c.c.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra i soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o

mail inviata tramite servizi di posta elettronica certificata, a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse; —
- ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mail inviata tramite servizi di posta elettronica certificata, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 36. Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni nominative in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mail inviata tramite servizi di posta elettronica certificata, al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione. Le azioni nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi. —

Art. 22) L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la nota integrativa al bilancio in conformità alle previsioni di legge. L'eccedenza attiva di bilancio sarà così ripartita: a) una parte non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva; b) una quota ai fondi mutualistici nella misura e nei termini previsti dalla legge 59/1992 e successive modifiche, integrazioni o riformulazioni intervenute e di volta in volta vigenti. Gli utili eventualmente residui potranno essere: c) destinati ad un dividendo ai soci nella misura, non superiore a quella prevista dalla legge, che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e comunque nel rispetto dell'art 26 D.L.C.P.S. n. 1577; d) imputate ad eventuale aumento gratuito delle quote; e) destinate ai ristorni ai soci, comunque esplicitamente secondo le prescrizioni e i limiti di cui all'art 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 dicembre 1911 n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) nonché dell'art. 2514 c.c.. L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a). Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti. In merito ai ristorni ai soci si ottempererà al disposto dell'art. 2545 sexies c.c. ripartendoli in proporzione alle ore lavorate ed al tipo di lavoro svolto così come sarà determinato da apposito regolamento che disciplinerà la materia nel dettaglio. Il consiglio di amministrazione, inoltre, redige il bilancio sociale attenendosi alle disposizioni e indicazioni del regolamento sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci. —

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 23) Sono organi della società: a) L'assemblea dei soci; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente; d) l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Art. 24) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma comunque sempre in Italia) e la data della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima), da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza e da inviarsi - sempre almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza - mediante lettera raccomandata, mail inviata tramite servizi di posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presente la maggioranza degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, e comunque in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25) L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio consuntivo; 2) procede alla nomina delle cariche sociali; 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale o i gettoni di presenza per il triennio; 4) approva e modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione; 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori; 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua Competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi entro i centottanta giorni, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale così come previsto all'art. 2364 ultimo comma c.c. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 26) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione (un terzo se in seconda convocazione) e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27) Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano con scrutinio palese.

Art. 28) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei soci sovventori può avere più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci ai sensi dell'art. 2539 c.c. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 29) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30) L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre sino a un massimo di nove consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci operatori. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea. In assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre esercizi; in ogni caso si applica la disposizione prevista dall'art. 2383 c.c.. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale. L'assemblea potrà anche stabilire un compenso complessivo per tutti gli amministratori ex art. 2389 c.c.. Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinando nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera o mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo ammesso dalla legge, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2388 c.c.). A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi; c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto; d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, ed in particolare vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, compresa la stipula di contatti di leasing, presso Istituti di Credito e di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, richieste, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, purché nell'interesse sociale; f) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione prevista al successivo art. 32, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni; g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; i) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate; l) compiere, in genere, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale; m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti; n) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società; o) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale; p) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 30 bis) Esclusione del divieto di concorrenza. Salvo contraria decisione dei soci, espressa all'atto di nomina, gli amministratori non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 31) In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

IL PRESIDENTE

Art. 32) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti, attive e passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità, giudiziaria o amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 33) Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2543 c.c. o che siano imposti da altre normative riguardanti l'organo di controllo, la società nomina un collegio sindacale (composto di tre sindaci effettivi e due supplenti) e/o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; esercita altresì la revisione

legale dei conti, salvo che la società, con decisione dei soci da assumere contestualmente alla nomina del collegio sindacale, affidi tale incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, che dureranno in carica tre esercizi.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D.LGS C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà risolta mediante tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal regolamento del Servizio di conciliazione adottato dalla camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca la controversia sarà devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo ove ha sede la società entro il termine di quindici giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina nei termini, la domanda potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto entro sessanta giorni dalla nomina. All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 38) Le clausole mutualistiche di cui sopra sono inderogabili e devono essere rigorosamente osservate.

Art. 39) Versamenti e finanziamenti dei soci; titoli di debito. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c.. Detti finanziamenti, salvo patto contrario, devono intendersi infruttiferi di interessi. La società può inol-

tre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

La società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La cooperativa è tenuta ad impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali allo scopo sociale.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali remunerati a titolo di interessi non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio netto.

Quando i prestiti sociali superano l'ammontare di 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) euro e il doppio del patrimonio netto la cooperativa deve fornire ai soci specifiche garanzie a copertura di almeno il 30% (trenta per cento) del prestito. In alternativa la cooperativa può aderire a forme di garanzia di prestiti sociali oppure iscrivere in bilancio un patrimonio separato.

Art. 40) Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigenti del codice civile in tema di società cooperative, le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e la disciplina contenuta nelle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Franchi Corrado

F.to Simona Benita Stancanelli

F.to Palumbo Antonio

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta mediante Registrazione Telematica M.U.I.

Crema, nel mio studio in via XX Settembre n. 24

F.to digitalmente dal notaio Mauro Boschioli